

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

16.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Aniasi ed altri; Montecchi ed altri; Lobianco ed altri: Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (263-1868-2054-B)	3
Martino Guido, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6
Bruni Francesco	6
Cristoni Paolo, <i>Relatore</i>	3
Felissari Lino Osvaldo	4, 5
Zarro Giovanni, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	6
Zuech Giuseppe	4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge Aniasi ed altri; Montecchi ed altri; Lobianco ed altri: Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino (Approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (263-1868-2054-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Aniasi, Cristoni, Diglio, Orciari e Polverari; Montecchi, Felissari, Binelli, Toma, Barzanti, Stefanini, Brescia, Civita, Conti, Lavorato, Nardone, Benevelli, Bernasconi, Ciabbari, Donazzon, Ferrandi, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pascolat, Pedrazzi Cipolla, Rebecchi, Serafini Massimo, Serra, Solaroli e Strada; Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco, Campagnoli, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon e Zuech: « Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino », già approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 27 ottobre 1988 e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 marzo 1989.

L'onorevole Cristoni ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dalla IX Commissione del Senato.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. Desidero illustrare rapidamente le modifiche introdotte dal Senato al testo al nostro esame, sul quale questa Commissione aveva svolto un'approfondita analisi, durante un lungo anno di lavoro.

L'altro ramo del Parlamento ha dato atto — mi preme dirlo — del lavoro svolto dalla Commissione agricoltura della Camera, grazie al quale è stato possibile formulare un testo corrispondente alle esigenze sia dei produttori sia dei consumatori, sul quale è stata espressa al Senato, come in precedenza alla Camera, l'unanimità dei consensi delle forze politiche, a testimonianza del raggiungimento di un punto di equilibrio tra le diverse opzioni, la cui valutazione ci ha impegnati a lungo. Il Senato ha ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche che appaiono di portata limitata, avendo valore prevalentemente formale, tranne in un caso, che sarà mia premura sottolineare; nel merito, quindi, l'intelaiatura del provvedimento è stata lasciata intatta, così come è rimasta inalterata la sofferta scelta delle denominazioni e caratteristiche dei vari tipi di latte.

In particolare, all'articolo 1 sono stati modificati unicamente i commi 6 e 8. Dal primo è stata soppressa la specificazione « confezionato o sfuso », riferita al latte crudo immesso al consumo: come si vede, si tratta di una variazione priva di consistenza sostanziale. Al secondo, l'indicazione dell'« autorità sanitaria locale », competente ad emanare norme per il controllo del latte crudo immesso al consumo, è stata sostituita con « autorità sanitaria competente ».

Gli articoli 2 e 3 sono rimasti immutati.

L'articolo 4 presenta l'unica modifica sostanziale introdotta dal Senato: si porta a 48 il termine di 36 ore dalla mungitura, entro il quale deve essere sottoposto a trattamento termico il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento, affinché possa essere definito, in presenza di altri requisiti, « latte fresco pastorizzato ». Non aggiungo altro sullo specifico punto, in quanto i colleghi ricordano bene la discussione che si è svolta, anche in sede scientifica, attorno a questo problema: vale solo la pena di ricordare che la scelta operata dalla nostra Commissione era sembrata la più confacente all'equilibrio degli interessi in gioco, non ultimi quelli dei produttori italiani.

Allo stesso articolo 4, al comma 3, il termine del 31 dicembre 1990, entro il quale il latte potrà risultare carente per alcune caratteristiche chimico-fisiche, è stato poi sostituito con quello di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Le modifiche apportate all'articolo 4 sono, ripeto, le uniche variazioni di merito; pertanto richiamo su di esse l'attenzione dei colleghi.

Al comma 1 dell'articolo 5 è stato introdotto un mutamento formale, mentre gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati.

Anche all'articolo 8 è stata apportata una modifica puramente formale, mentre l'articolo 9 è rimasto immutato.

Risulta evidente che la nostra Commissione, la quale affronta in terza lettura l'esame del provvedimento, dovrà rivolgere la sua attenzione essenzialmente alla modifica del termine di cui all'articolo 4, comma 1, portato da 36 a 48 ore.

In ogni caso, ad avviso del relatore, sarebbe opportuno accettare le modifiche proposte dal Senato, allo scopo di concludere la fase di perfezionamento tecnico-legislativo ed addivenire al testo definitivo, la cui approvazione è largamente attesa da tutte le categorie interessate: produttori, consumatori e distributori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla IX Commissione del Senato.

GIUSEPPE ZUECH. A nome del gruppo della democrazia cristiana, esprimo soddisfazione per il fatto che il Senato sia riuscito, in tempi abbastanza brevi, ad approvare il testo unificato delle proposte di legge.

Il provvedimento riveste particolare importanza, in quanto è teso al perseguimento di tre obiettivi: quello di riordinare il delicato settore del latte alimentare, nel rispetto della normativa comunitaria; quello di garantire la qualità del prodotto; quello, infine, di tutelare i diritti dei consumatori.

Condivido, tuttavia, le perplessità manifestate dal relatore in ordine alla modifica apportata dal Senato al comma 1 dell'articolo 4, cioè allo spostamento del termine per il trattamento termico da 36 a 48 ore. La decisione cui era pervenuta la nostra Commissione, infatti, costituiva il risultato di un'attenta analisi condotta a livello tecnico-scientifico e tendeva a consentire che il prodotto definito « latte fresco pastorizzato » e « latte fresco pastorizzato di alta qualità » rispondesse effettivamente a tali requisiti.

Ciò nonostante, in considerazione del carattere di particolare urgenza che riveste il provvedimento, ritengo non sia opportuno apportarvi modifiche che comporterebbero necessariamente un riesame del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento. Per tale ragione, preannuncio il voto favorevole del gruppo che rappresento.

LINO OSVALDO FELISSARI. Nel manifestare la soddisfazione del gruppo comunista per i riconoscimenti pervenutici dai colleghi del Senato, desidero sottolineare la tempestività con cui l'altro ramo del Parlamento ha affrontato e concluso l'esame del testo unificato.

Anche noi riteniamo che il provvedimento non debba essere ulteriormente modificato e possa essere approvato nel testo del Senato. A nostro avviso, esso riveste carattere emblematico, in quanto dimostra come la nostra legislazione debba adeguarsi, anche sotto l'aspetto

della qualità delle produzioni, alla prospettiva rappresentata dall'apertura del mercato unico nel 1992.

Mediante questo provvedimento non solo si procede ad un riordino della materia divenuto ormai necessario, ma si definiscono alcuni connotati riguardanti la qualità del latte alimentare, nella consapevolezza che la nostra produzione lattiero-casearia debba essere tutelata. Fra l'altro, talune vicende di carattere giudiziario ci avevano indotto a ritenere urgente un intervento legislativo in materia, anche perché sul mercato venivano immesse produzioni di qualità che, pur soddisfacendo le esigenze del consumatore, non presentavano i requisiti fondamentali.

A mio avviso, è necessario, inoltre, che le caratteristiche di qualità del prodotto siano rese chiaramente visibili per il consumatore.

Entrando nel merito del provvedimento, desidero riallacciarmi alla considerazione svolta dal relatore in merito alla modifica apportata dal Senato, che ha ampliato il numero di ore entro le quali sottoporre il latte al trattamento termico. Il termine di 36 ore che avevamo introdotto derivava soprattutto dall'esigenza di tutelare alcune produzioni nazionali di particolari zone del nostro paese (si pensi al Trentino, al Veneto, alla Lombardia) nelle quali il latte viene talvolta importato dall'estero. La norma da noi approvata rappresentava, pertanto, un elemento di garanzia, sia per i consumatori sia per i produttori, rispetto alla produzione straniera.

Tuttavia nel corso dell'esame presso il Senato si è osservato come difficilmente, soprattutto in alcune zone interne, si procederebbe alla raccolta del prodotto entro questo periodo di tempo; si è pertanto ritenuto che il termine di 48 ore sia maggiormente corrispondente alle esigenze e all'interesse generale del paese. A questo punto, mi chiedo se abbia senso la prescrizione di un termine per il trattamento termico.

Tuttavia, in considerazione del carattere di particolare urgenza rivestito dal

provvedimento, invocato da più parti, il gruppo comunista ritiene opportuno approvarlo nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. È parso a noi opportuno segnalare che il Senato ha dato atto dello sforzo con cui si è pervenuti all'elaborazione del testo e della giustezza degli assunti che informano la legge e la traducono in atto di estrema applicabilità.

È ben vero che la variazione da 36 a 48 ore costituisce una modifica di una certa importanza; ma solo alla prova dei fatti potremo verificare se in tal modo verranno soddisfatte — così come ritengono i colleghi del Senato — le esigenze della produzione lattiera delle regioni del sud del nostro paese, o se invece sarà opportuno modificare la normativa per introdurre una diversa temporalizzazione dell'intervento termico sul latte, forse con un ritorno a quanto molto oculatamente avevamo inizialmente previsto.

Desidero dare atto al Senato di avere ottimamente operato nell'apportare quelle piccolissime variazioni di non elevato interesse, ma indubabilmente operative, come quella concernente l'articolo 8, che prevede una sanzione per chiunque violi le disposizioni « fatte salve le sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato ».

Lo stesso concetto è stato già espresso durante la discussione di altri progetti di legge, ad esempio quello sui prodotti a denominazione di origine controllata: anche in quel caso, infatti, a meno che il fatto non costituisse reato — per esempio, frode in commercio — venivano comminate sanzioni particolari dallo stesso testo legislativo.

LINO OSVALDO FELISSARI. Desidero solo svolgere una breve considerazione. Il dibattito svolto al Senato si è soffermato in particolare su di un punto: quello relativo alla classificazione del latte secondo tre livelli.

Ritengo sia importante che anche la nostra Commissione accompagni all'approvazione del progetto di legge quella dell'ordine del giorno già deliberato dal

Senato. Avevamo, infatti, discusso a lungo sulla scelta relativa ai due oppure tre livelli di classificazione; pertanto mi sembra opportuno affidare al Governo una clausola di dissolvenza rispetto al terzo livello, laddove il latte subisca soltanto trattamento di pastorizzazione e non sia, quindi, definibile come « fresco » o « fresco di alta qualità ».

FRANCESCO BRUNI. Considerato che per poter procedere all'approvazione finale del provvedimento dobbiamo attendere i pareri delle Commissioni competenti, ritengo che abbiamo tutto il tempo per vagliare il contenuto dell'ordine del giorno e decidere quale posizione assumere.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare che appare giustificata l'osservazione dell'onorevole Bruni, in quanto non possiamo procedere alla votazione degli articoli del progetto di legge prima che siano pervenuti i pareri delle Commissioni competenti, secondo la prassi finora seguita dalla nostra Commissione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla IX Commissione del Senato.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero affermare che concordo pienamente con la relazione svolta dall'onorevole Cristoni ed anche con le opinioni espresse dagli onorevoli Zuech e Felissari.

Dichiaro fin d'ora il consenso del Governo sull'ordine del giorno che sarà sottoposto all'attenzione della Commissione.

Considerata la vasta attesa che il provvedimento suscita nelle categorie interessate, il Governo desidera rivolgere ancora una volta l'invito ad una sua rapida approvazione, affinché il progetto di legge possa entrare a far parte, come norma cogente, dell'ordinamento giuridico italiano.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 2 maggio 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO